



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

San Marino, 29 aprile 2026/1725 d.F.R.

A tutti i contribuenti interessati

Lettera Circolare

Oggetto: Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali.

Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2025 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2025.

Si informa che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2025: Modello IGR P, Modello IGR G e la dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) nonché le dichiarazioni degli Allegati per Imposta di Bollo e Imposta Complementare e della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O.

A breve saranno disponibili i Modelli IGR L, IGR M e N.

I termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2025, come stabiliti dall'art. 1 della Legge 22 dicembre 2025 n. 158 e gli acconti riferiti al periodo di imposta 2026, come stabilito dall'art. 124 Legge n. 166/2013 modificato dall'art. 42 della Legge 12 novembre 2025 n. 141**, sono riassunti nella seguente tabella:

Tipologia di dichiarazione	Termine di riferimento
IGR G (a cura del datore di lavoro)	15 aprile 2026
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell'eventuale conguaglio a debito	31 luglio 2026
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	31 luglio 2026
Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	31 luglio 2026

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	30 settembre 2026
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	30 settembre 2026
Primo acconto IGR	31 agosto 2026
Secondo acconto IGR	30 novembre 2026

Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013 s.m., se la dichiarazione dei redditi è presentata **entro 30 giorni dalla scadenza** dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 31 luglio 2026), la dichiarazione presentata è **valida ma si applica al contribuente la sanzione** prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013 s.m..

Oltre il predetto termine **la dichiarazione è nulla** e non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013 s.m.).

2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER OPERATORI ECONOMICI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE.

2.1. Rivalutazione beni dell'impresa (art. 16 Legge n. 171/2022 e art. 1 c. 5 L. 202/2024).

Il comma 5 dell'art. 1 della Legge n.202/2024 ha previsto, anche per l'anno 2025, la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 Legge n. 171/2022, per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o/e inventari al 31/12/2024.

Il comma 6 dell'articolo 16 della Legge n.171/2022 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi come segue:

- Righi n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del modello IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".

Il provvedimento straordinario di "rivalutazione dei beni dell'impresa", è stato prorogato con Legge n.158/2025 art. 1 comma 4, anche per il periodo d'imposta 2026, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 Legge n.171/2022, per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o/e inventari al 31/12/2025. La rivalutazione dei beni è consentita entro il **31 ottobre 2026**, il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il bimestre successivo a quello in cui la rivalutazione si è perfezionata.

2.2. Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera (D.D. n. 113/2024 mod. con D.D. n. 139/2025).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

Con D.D. n. 139/2025 è stato modificato l'art. 3 del D.D. n. 113/2024, che prevede l'opzione al regime fiscale semplificato da parte degli operatori economici esteri che ottengono l'autorizzazione ad operare dall'Ufficio Attività Economiche.

Il regime semplificato comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12% sul valore delle vendite effettuate, oppure del 5% nel caso di esportazioni commerciali ai sensi della Legge 14 marzo 1991 n. 43 s.m. (tax-free). Tale imposta è sostitutiva dell'imposta generale sul reddito, per il reddito prodotto a San Marino, di cui alla Legge n.166/2013 s.m. e dell'imposta sulle importazioni, per le materie prime, di cui alla Legge n. 40/1972 s.m..

L'operatore economico estero è obbligato alla tenuta e alla conservazione dei registri contabili nelle modalità e secondo quanto stabilito dal Titolo VII della Legge n. 166/2013 s.m., mentre non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi come disposto dall'art. 3 comma 2 del D.D. n. 113/2024.

Nel caso in cui l'operatore economico estero operi in qualità di sostituto d'imposta è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 85 e 92 della Legge n. 166/2013 s.m..

Il D.D. n. 139/2025 ha inoltre previsto, per gli operatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.D. 113/2024, che all'entrata in vigore del presente decreto delegato esercitano attività di commercio al dettaglio in regime di *negozi a tempo* (Legge n. 82/2022), la possibilità di optare per il nuovo regime previsto dall'art. 3 D.D. 113/2024 così come modificato dal D.D. n. 139/2025.

Il Decreto Delegato n. 139/2025 è stato abrogato dal Decreto Delegato n. 15/2026 ma mantiene gli effetti per il periodo di vigenza (art. 5).

2.3. Obbligo alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino – art. 31 Legge 3 marzo 2025 n. 30 che modifica l'art. 96 comma 2 della Legge n. 166/2013 s.m.

L'art. 31 della Legge n. 30/2025 ha stabilito nuovi limiti in relazione all'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino: l'operatore che, per la seconda volta consecutiva, ha congiuntamente superato €7.000.000,00 di ricavi ed €1.500.000,00 di rimanenze, è obbligato -dal secondo periodo di imposta- alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. L'obbligo cessa nel periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e quello delle rimanenze risultano inferiori ai limiti indicati.

Si evidenzia che, essendo la modifica normativa intervenuta nei primi mesi del 2025, gli operatori economici che, avevano superato i limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino negli anni antecedenti al 2024, sono tenuti a mantenerle fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, non superino nuovamente i limiti introdotti dall'art. 31 della Legge n. 30/2025. A titolo esemplificativo, l'operatore economico che:

- nei periodi di imposta 2022 e 2023 ha superato i limiti, così come stabiliti dal precedente testo normativo, è obbligato dall' 1/1/2025 alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino; se, nei

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

periodi di imposta 2025 e 2026 non supera i nuovi limiti introdotti dall'art. 31 della Legge n. 30/2025, dal 2027 cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino;

- nel periodo d'imposta 2023 ha superato i limiti previsti dal precedente testo normativo ma, al 31/12/2024 i ricavi e le rimanenze risultano inferiori ai nuovi limiti introdotti dall'art. 31 della Legge n. 30/2025, non è obbligato alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino dal 01/01/2026.

3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.

3.1. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari (art 17 Legge n. 171/2022 modificato dall'art. 1 comma 6 della Legge n. 202/2024).

Il comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 202/2024 ha previsto, anche per l'anno 2025, la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari di cui all'art. 17 Legge n.171/2022 per le partecipazioni e gli strumenti finanziari posseduti alla data del 1 gennaio 2025.

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 prot. n.17968/2021/Dir ISPF/GG, ricordando che deve essere allegato nel quadro Q del modello IGR "L", l'apposito prospetto.

Si evidenzia che, il provvedimento straordinario di "rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari" è stato prorogato, con Legge n.158/2025 art. 1 comma 5, anche per gli strumenti finanziari e le partecipazioni detenute dal 1 gennaio 2026; il termine di versamento della relativa imposta sostitutiva è **il 1 giugno 2026**.

3.2. "Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti" ai sensi del D.D. n.138/2024.

L'art. 30 del D.D. n.138/2024 ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge n.166/2013 s.m., in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti da tecnologie basate su registri distribuiti, con decorrenza dal periodo di imposta 2025, sia per i redditi prodotti da persone giuridiche che da privati investitori, anche per il tramite di soggetti sammarinesi autorizzati ai sensi della LISF (Legge n.165/2005 s.m.).

Si considerano cripto-attività o token di tipo A le attività finanziarie in forma tokenizzata emesse nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 Legge n.165/2005 e s.m., i token di strumento finanziario, ossia gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 Legge n. 165/2005 in forma tokenizzata, e le cripto-valute.

La modifica normativa dell'art. 30 del D.D. 138/2024 ha introdotto, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso o realizzo di cripto-attività, il seguente regime impositivo:

- le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività determinate secondo le regole stabilite dal comma 4 e 6 dell'art. 41 Legge n. 166/2013 s.m. da indicare nel Quadro "H" l'apposito rigo n.16;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

- è prevista un'esenzione per le plusvalenze derivanti da cripto-attività sino al limite di € 2.000,00 – per cui è stato creato nel Quadro "N" l'apposito rigo n.213;
- le plusvalenze realizzate per il tramite di un soggetto autorizzato ai sensi della LISF vengono tassate mediante ritenuta a titolo d'imposta dell'8% (fino al periodo d'imposta 2025) – con possibilità di essere indicate nel Quadro "H" all'apposito rigo n.17 per esercitare l'opzione di cui all'art. 1-bis dell'art. 104 Legge n. 166/2013 s.m.

3.3. Esonero dalla dichiarazione dei redditi – art.84 L.166/2013 così come modificato dal D.L. n.89/2024.

Si precisa che, per il periodo d'imposta 2025, i soggetti che rientrano nell'ipotesi indicata alla lettera a) dell'art. 84 Legge 166/2013 s.m. e che possiedono o abbiano prodotto **solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore o uguale ad € 7.948,72** (importo corrispondente alla pensione sociale di cui all'art. 45 della Legge n. 15 del 1983) e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi Modello IGR-L. In merito si rimanda al *paragrafo 3.2. della circolare prot.30171/2025 del 28 marzo 2025 adottata dall'Ufficio Tributario.*

3.4. Ammontare dei redditi lordi propri per carico familiare.

Ai sensi del Decreto Delegato n.15 del 30 gennaio 2024, successivamente reiterato con il Decreto Delegato n.86 del 18 aprile 2024, l'importo di **€ 7.948,72** costituisce la soglia massima dei redditi lordi propri per la determinazione dei carichi familiari, delle persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) di cui all'art 1 del D.D. n. 15/2024 che modifica l'art. 16 della Legge n. 166/2013, con eccezione per i soggetti diversamente abili. In merito si rimanda al *paragrafo 3.4. della circolare prot.32827/2024/DIRC del 28 marzo 2024 adottata dall'Ufficio Tributario.*

3.5. Interventi straordinari per emergenza casa – Legge 28 aprile 2025 n. 64 Articoli 9, 10 e 11 – Redditi da fabbricati.

Gli articoli 9, 10 e 11 della Legge n.64/2025 hanno introdotto, **con decorrenza dalla data di entrata in vigore del 04/05/2025**, sostanziali modifiche in merito ai **canoni di locazione dei fabbricati**. Si precisa quindi che, i redditi da fabbricati maturati fino al 03/05/2025 sono imponibili ai sensi dell'ordinamento previgente.



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

In base alla modifica del comma 6 dell'art. 22 della Legge n.166/2013 (Reddito da fabbricati da civile abitazione), il contribuente persona fisica¹, è sempre tenuto a dichiarare il reddito da locazione di fabbricati, ovunque prodotti, nel periodo d'imposta al quale si riferisce il contratto, salvo che attesti, attraverso la compilazione di apposita dichiarazione resa sotto comminatoria di responsabilità penale, di non avere effettivamente percepito i canoni. Tale disposizione si estende anche al caso di Fabbricati destinati ad attività economiche ai sensi del comma 5 dell'art. 23 stessa Legge.

Si precisa che, limitatamente al periodo d'imposta 2025, i canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2025 e il 03/05/2025 devono essere dichiarati secondo la normativa previgente, e quindi a prescindere dalla loro effettiva percezione. I canoni in scadenza a partire dal 04/05/2025 possono invece essere dichiarati secondo il criterio di cassa, previa compilazione della dichiarazione sopra indicata.

La dichiarazione citata dovrà essere resa sulla base del modello PDF disponibile nel quadro "C"- "Redditi da Fabbricati" del modello IGR-L oppure nell'area download alla sezione "Modulistica" - denominato "Dichiarazione per affitti non interamente incassati". Tale dichiarazione, debitamente compilata e firmata in originale dal contribuente, dovrà essere obbligatoriamente allegata nell'apposito campo - è onere del contribuente conservare la documentazione necessaria a dimostrare le procedure poste in essere al fine di recuperare il credito, indicate nella dichiarazione allegata.

Qualora i canoni non percepiti nell'anno 2025, dovessero essere incassati in anni successivi, il contribuente sarà tenuto a dichiararli nel periodo d'imposta di effettiva percezione (ai sensi del comma 5 dell'art. 22 L. n. 166/2013 s.m.).

La Legge 28 aprile 2025 n. 64 ha inoltre previsto modifiche agli abbattimenti per i canoni di locazione da civile abitazione situate nel territorio della Repubblica di San Marino, in presenza di "canone calmierato" oltre ai fabbricati concessi in locazione ai cd. "residenti atipici".

Il canone calmierato è calcolato secondo l'allegato "A" alla Legge suindicata.

Si precisa altresì che, ai fini del calcolo, il parametro riferito ai vani utili, è consultabile attraverso la stampa delle rendite catastali, accedendo sul portale www.gov.sm con le proprie credenziali ovvero, delegando un altro soggetto al servizio Rendite Catastali Modello IGR-I.

Con riferimento ai canoni percepiti a partire dal 04/05/2025, qualora il canone di locazione relativo a fabbricati ad uso abitativo risulti pari o inferiore al canone calmierato, il reddito da locazione è ridotto dell'80%. Diversamente, nel caso di canoni di locazione relativi a fabbricati locati a residenti atipici, il reddito da locazione non beneficia di alcun abbattimento.

In tutti gli altri casi, ivi inclusi gli affitti di fabbricati da civile abitazione situati all'estero, come precisato nell'indirizzo interpretativo Delibera del Congresso di Stato n. 19 del 27/1/2026, si applica l'art. 22, comma 2, lett. b), della Legge n. 166/2013 s.m., che prevede un abbattimento del 40% del canone.

¹ Tale disposizione non si applica ai locatori esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo qualora l'immobile sia dato in locazione nell'ambito della predetta attività come risulta dalle scritture contabili.



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

Ulteriori indicazioni operative sulla compilazione del quadro con relativi esempi, sono rese disponibili direttamente all'interno dell'applicativo.

3.6. Errata corrige paragrafo 3.2 della Circolare prot. 32827/2024 del 28/03/2024 adottata dall'Ufficio Tributario.

Si informa che a precisazione e rettifica di quanto indicato dal paragrafo 3.2 "Disposizioni fiscali riferite alla "Disciplina del commercio dell'oro e degli altri metalli preziosi da investimento" (D.D. n. 34/2023 Art. 11)" della Circolare prot. 32827/2024 del 28/03/2024 il quadro corretto in cui indicare tali redditi è il **quadro H rigo 28 del Modello IGR L**. Il testo della circolare è modificato come segue:

"I redditi derivanti dalla "cessione a titolo oneroso o realizzo di metalli preziosi da investimento" di cui alla lettera c bis) comma 1 dell'art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sono da indicare nel Modello IGR L quadro H al rigo 28) "Ogni altro reddito prodotto (Art. 41 Legge n. 166/2013)."

4. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P.

4.1. Trattamento fiscale della plusvalenza realizzata su immobili ceduti alle banche (Art. 8 Legge n. 155 del 22 ottobre 2024)

L'articolo 8 della Legge n. 155 del 22 ottobre 2024 ha introdotto, in deroga all'art. 55 della Legge n.166/2013 s.m., l'esenzione fiscale della plusvalenza realizzata, per la cessione dei beni immobili, nei periodi d'imposta 2024 e 2025 nei casi e secondo le condizioni indicate dalla norma.

Per la ripresa fiscale della plusvalenza o minusvalenza può essere utilizzato, un rigo generico delle variazioni in aumento per le minusvalenze e delle variazioni in diminuzione per le plusvalenze, indicando nel testo del rigo il riferimento normativo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al periodo di imposta 2026 (comma 32 art. 1 Legge n. 158 del 22/12/2025), così come gli effetti delle disposizioni contenute nella Delibera del Congresso di Stato n. 7 del 07/10/2025 sui contratti di leasing immobiliare a seguito di risoluzione consensuale del contratto per inadempimento e per il pagamento del relativo debito.

4.2. "Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti" ai sensi del D.D. n.138/2024

L'art. 30 del D.D. n.138/2024 ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge n.166/2013 s.m., in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti da tecnologie basate su registri distribuiti, con decorrenza dal periodo di imposta fiscale 2025, sia per i redditi prodotti da Persone Giuridiche che da

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

privati investitori, anche per il tramite di soggetti sammarinesi autorizzati ai sensi della LISF (Legge n.165/2005 s.m.).

Si considerano cripto-attività o token di tipo A le attività finanziarie in forma tokenizzata emesse nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 Legge n.165/2005 e s.m., i token di strumento finanziario, ossia gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 Legge n. 165/2005 in forma tokenizzata, e le cripto-valute.

La modifica normativa dell'art. 30 del D.D. 138/2024 ha introdotto, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso o realizzo di cripto-attività, il seguente regime impositivo:

- non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo di imposta (Quadro B Sez. 2 rigo 50 "svalutazione delle cripto-attività" delle variazioni fiscali in aumento e rigo 90 "rivalutazioni delle cripto-attività" delle variazioni fiscali in diminuzione);
- vanno indicate nel Quadro A Sez. 2 al rigo 132 "plusvalenze da cripto-attività" le plusvalenze determinate considerando la differenza tra il prezzo di vendita e il valore di costo dell'investimento e nel Quadro A Sez. 1 rigo 403 "minusvalenze da cripto-attività" le minusvalenze.

5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17 e art. 32 della L. n.30/2025).

L'art. 32 della Legge n.30/2025 ha integrato l'art.4 della Legge n.207/2021 (IRAFE) introducendo il comma 8-bis che sancisce il diritto al rimborso dell'imposta IRAFE versata e non dovuta. La presentazione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso e verrà accreditato sulla San Marino Card, fatte salve eventuali compensazioni con altri debiti sul Conto fiscale.

Per le disposizioni operative si rimanda alle disposizioni riportate nelle circolari già emanate in precedenza di seguito elencate:

- circolare n.4/2021 prot. 69834/2021 emessa il 24 giugno 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- circolare n.5/2021 prot. 130982/2021 emessa il 9 dicembre 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 28907/2022 emessa il 24 marzo 2022 dall'Ufficio Tributario;
- circolare n.1/2022 prot. 70365/2022 emessa il 21 luglio 2022 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 33464/2023 emessa il 30 marzo 2023 dall'Ufficio Tributario;
- paragrafo n.3 della circolare prot. 49584/2023 emessa il 17 maggio 2023 dall'Ufficio Tributario;
- Lettera circolare prot. N. 61702/2022 emessa il 27 giugno 2022 dall'Ufficio Tributario.
- paragrafo 5.1 della circolare prot. 30171 emessa il 28 marzo 2025 dall'Ufficio Tributario



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

5.1. Chiarimenti per la compilazione della Dichiarazione DAPEF in materia di "Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti" ai sensi del D.D. n.138/2024

Ai sensi del Decreto Delegato n. 138/2024, che produce effetti fiscali dal periodo d'imposta 2025 e conseguentemente a modifica di quanto indicato nella circolare prot. n. 130891/2021 del 9 dicembre 2021 emanata dal Dipartimento Finanze e Bilancio, devono essere dichiarate, nella Dichiarazione DAPEF al nuovo rigo 86 "Cripto-attività e cripto-valute", ed assolvere l'imposta IRAFE, le cripto-attività ovvero le attività finanziarie in forma tokenizzata (token di tipo A), i token di strumenti finanziari e le criptovalute.

6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il programma per la compilazione della dichiarazione prevede l'inserimento di allegati obbligatori al fine di procedere al salvataggio della dichiarazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 della Legge n.166/2013, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022, Prot. 33464/2023/DIRC del 30 marzo 2023, prot n. 32827/2024/DIRC del 28 marzo 2024, prot. 30171 del 28 marzo 2025 e con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Si ricorda che le circolari sopra richiamate sono visionabili dal sito www.gov.sm, accedendo ai servizi online della Pubblica Amministrazione, al servizio IGR-Imposte Dirette – Patrimoniale, selezionando l'area download.

Si informa inoltre che, sono state pubblicate le "FAQ" sul sito www.gov.sm, alla sezione "La P.A. Risponde/ Domande e Risposte – FAQ", relative alle principali novità introdotte dalla riforma fiscale Legge n. 141/2025 (<https://www.gov.sm/pub2/GovSM/La-PA-Risponde/FAQ.html?tema=Tributario>). Il link per l'accesso alla sezione "La P.A. Risponde /Domande e Risposte – FAQ" è disponibile anche nell'area download alla sezione "Riforma Tributaria 2026" del Servizio IGR "Gestione imposte dirette e patrimoniale".

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm